

Diritto

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'articolo 112 cod. proc. civ. in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 4, deducendo l'omessa pronuncia su una questione giuridica, puntualmente sottoposta alla Corte territoriale, concernente il decorso, o meno, del termine prescrizionale in costanza della condotta illecita datoriale.

Col secondo motivo il ricorrente denuncia violazione degli articoli 2087, 2934, 2935 e 2946 cod. civ. in relazione all'erronea individuazione del termine iniziale di decorrenza della prescrizione. La Corte di merito non aveva infatti tenuto conto del diverso regime della decorrenza a seconda del carattere istantaneo, ovvero permanente, dell'illecito. Nel caso di specie la condotta datoriale di violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 2087 cod. civ. si era protratta oltre la data nella quale il lavoratore aveva avuto conoscenza della natura professionale della malattia dalla quale era affetto.

I due motivi, che devono essere trattati congiuntamente in quanto logicamente connessi, sono fondati.

Va premesso che sulla questione della prescrizione la Corte d'appello si è pronunciata, sicché è infondata la censura di omessa pronuncia cui il ricorrente fa riferimento nel primo motivo.

La censura di violazione di legge sostanziale di cui è fatto cenno nel primo motivo e che è sviluppata pienamente nel secondo motivo di ricorso, è invece fondata.

Deve premettersi che, trattandosi di domanda di risarcimento del danno basata sulla responsabilità del datore di lavoro derivante dall'inadempimento degli obblighi, inerenti al rapporto di lavoro, di tutela delle condizioni di lavoro del dipendente (articolo 2087 cod. civ.), si applica alla stessa la prescrizione decennale (cfr., ad esempio, Cass. 11 settembre 2007 n. 19022).

Secondo il costante insegnamento di questa Corte di legittimità occorre distinguere, ai fini della decorrenza del termine prescrizionale fra illecito istantaneo con effetti permanenti - caratterizzato da un'azione che unu actu perficitur, che cioè si esaurisce in un lasso di tempo definito, lasciando peraltro permanere i suoi effetti nel tempo - e illecito permanente, nel quale, cioè, la condotta illecita si protrae nel tempo.

Mentre nel primo caso, in base all'articolo 2935 cod. civ., la prescrizione decorre dalla data in cui s'è verificato il danno, cioè la conseguenza pregiudizievole derivata dalla lesione della posizione giuridica soggettiva tutelata (purchè il danneggiato ne sia consapevole e non sussistano impedimenti giuridici a far valere il diritto al risarcimento), nel secondo, in base alla stessa norma e nella ricorrenza degli stessi presupposti (conoscenza e difetto di impedimenti), la prescrizione della pretesa risarcitoria decorre dalla data di cessazione della condotta illecita, come correttamente sostenuto dal ricorrente (cfr. Cass. 13 febbraio 1998 n. 1520; Cass. 21 febbraio 2004 n. 3498, entrambe in motivazione; Cass. 2 febbraio 2004 n. 6515). Ed infatti il protrarsi nel tempo della condotta illecita determina lo spostamento della decorrenza del termine prescrizionale all'epoca della definitiva cessazione della medesima (cfr. Cass. 7 novembre 2005 n. 21500).

La decisione impugnata non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi, avendo attribuito esclusivo rilievo, ai fini della decorrenza del termine prescrizione decennale, alla data in cui il T. ha avuto conoscenza della malattia e della sua eziologia professionale in una situazione nella quale, come peraltro evidenziato dalla stessa Corte territoriale, l'inosservanza, da parte del datore di lavoro, dei doveri ex articolo 2087 cod. civ. si era pacificamente protratta oltre la suddetta data.

La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata con rinvio ad altro giudice, individuato come in dispositivo, il quale dovrà applicare il seguente principio di diritto: In tema domanda di risarcimento del danno subito dal lavoratore per effetto della mancata tutela da parte del datore delle condizioni di lavoro, domanda quindi basata sulla responsabilità del datore di lavoro derivante dall'inadempimento degli obblighi allo stesso imposti dall'articolo 2087 cod. civ., la prescrizione decennale, applicabile a tale fattispecie, decorre dal momento in cui il danno si è manifestato, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile e non dal momento di un successivo aggravamento che non sia dovuto ad una causa autonoma, dotata di propria efficienza causale; ove peraltro il suddetto inadempimento da parte del datore di lavoro si sia protratto oltre il momento come sopra individuato, il termine prescrizione inizia a decorrere al momento della definitiva cessazione della condotta inadempiente.

Il giudice del rinvio provvederà anche alle spese del giudizio di cassazione ex articolo 385 c.p.c., comma 3.

P.Q.M.

LA CORTE

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Perugia.